

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 150 del 28/05/2003**

Deliberazione n. 150 del 28/05/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.2

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art.31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. ed al fine di evitare problemi di ordine pratico che sorgono dalle modalità attraverso le quali evidenziare gli oneri di sicurezza, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello stesso, in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge.

Deliberazione n. 150 del 28/05/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.1

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., gli oneri di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Il legislatore, con la separazione formale e con la evidenziazione dei costi della sicurezza sin dal bando di gara, ha inteso garantire una sicurezza " effettiva", evitando la prassi di raggiungere la remuneratività dell'appalto attraverso gli sconti sulla sicurezza.